

**Edizione di lunedì 5 Ottobre 2020**

## **AGEVOLAZIONI**

**Affitto di azienda e credito d'imposta locazioni: i chiarimenti delle Entrate**  
di **Stefano Rossetti**

## **EDITORIALI**

**Euroconference In Diretta: i temi della 15esima puntata**  
di **Sergio Pellegrino**

## **OPERAZIONI STRAORDINARIE**

**La scissione asimmetrica non è abusiva**  
di **Ennio Vial**

## **RISCOSSIONE**

**Evoluzione giurisprudenziale sulla nullità dell'iscrizione ipotecaria**  
di **Luigi Ferrajoli**

## **IMPOSTE INDIRETTE**

**La procedura di controllo del bollo sulle e-fatture slitta al 2021**  
di **Gennaro Napolitano**

## **REDDITO IMPRESA E IRAP**

**Perdite su crediti: imputazione temporale della deduzione**  
di **Alessandro Carlesimo**

## AGEVOLAZIONI

# Affitto di azienda e credito d'imposta locazioni: i chiarimenti delle Entrate

di Stefano Rossetti

Master di specializzazione

## GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO IN TEMPI DI CRISI ECONOMICA

Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Nella giornata di ieri l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato due risposte ad istanza di interpello in materia di **credito d'imposta per canoni di locazione relativi ad immobili ad uso non abitativo e a contratti di affitto di azienda** ([articolo 28 D.L. 34/2020](#)).

In particolare, le richieste di chiarimenti pervenute all'Amministrazione finanziaria riguardano:

- **la corretta applicazione della disposizione contenuta nel secondo periodo del comma 5 dell'[articolo 28 D.L. 34/2020](#)** secondo cui “*ai soggetti locatari esercenti attività economica, il credito d'imposta spetta a condizione che abbiano subito una **diminuzione del fatturato** o dei corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il cinquanta per cento rispetto allo stesso mese del periodo d'imposta precedente*”, in caso di contratto di affitto di azienda stipulato nella seconda parte dell'anno 2019 ([risposta ad istanza di interpello n. 442/2020](#));
- **l'interpretazione del primo periodo del [comma 5 dell'articolo 28 D.L. 34/2020](#)** laddove prevede che il credito d'imposta è commisurato ai canoni versati nel corso del periodo d'imposta 2020. Nel caso prospettato dall'istante il canone di affitto di azienda è stato versato in un'unica soluzione in via anticipata nel 2019 ([risposta ad istanza di interpello n. 440/2020](#)).

Con la [risposta ad interpello n. 442/2020](#) l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nell'ambito del contratto di affitto di azienda, il calcolo della riduzione del fatturato ex [articolo 28, comma 5 del Decreto Rilancio](#) deve essere effettuato, in capo al soggetto avente causa del contratto d'affitto d'azienda, **confrontando l'ammontare del fatturato di ciascuno dei mesi di possibile fruizione del beneficio rispetto al fatturato dell'azienda affittata riferibile ai medesimi periodi dell'anno precedente, ancorché nei predetti periodi la stessa azienda fosse in possesso del soggetto dante causa** (concedente), fermo restando il rispetto degli altri requisiti di legge.

Il caso oggetto di interpello è il seguente. La **società Alfa s.r.l.**, nel mese di settembre 2019, ha stipulato un **contratto di affitto di azienda** con la ditta individuale Beta.

La società istante, avendo stipulato un **contratto di affitto d'azienda** ed essendo subentrata in tutti i rapporti giuridici spettanti all'impresa individuale affittante (fatta eccezione per i crediti e i debiti ad essa specificamente concernenti) ed anche *ex lege* nel contratto di locazione dell'immobile in corso, ritiene di rispettare la *ratio legis*, al fine di determinare il minor fatturato e di beneficiare del credito d'imposta in argomento, **confrontando il fatturato ottenuto da Alfa s.r.l. riferibile alla gestione dell'azienda condotta in affitto nei mesi di marzo, aprile, maggio e giugno 2020 con quello realizzato dall'impresa individuale Beta negli stessi mesi dell'anno 2019.**

L'Agenzia delle Entrate, **condividendo la soluzione interpretativa fornita dalla società istante**, sottolinea come, già in tema di contributo a fondo perduto ex [articolo 25 del D.L. Rilancio](#), aveva avuto modo di affermare che ***"nell'ipotesi di subentro in un contratto di affitto d'azienda occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi o compensi sia per quanto concerne il calcolo della riduzione di fatturato"*** ([circolare AdE 22/E/2020](#)).

Peraltro, questo è un principio che era già stato affermato con la risposta ad **istanza di interpello n. 402/2020**.

Con la [risposta ad interpello n. 440/2020](#), invece, l'Amministrazione finanziaria affronta il caso di una società esercente un'attività di carattere stagionale che stipula, in qualità di conduttrice, un contratto di affitto di azienda nel mese di dicembre 2019 **corrispondendo il canone in via anticipata in unica soluzione anche in riferimento ai mesi agevolati** (aprile, maggio, giugno e luglio ex [articolo 77 D.L. 104/2020](#)).

Il dubbio sollevato dalla società istante riguarda il fatto che l'[articolo 28, comma 5, D.L. 34/2020](#) prevede la commisurazione del credito d'imposta all'importo dei canoni di locazione di aprile, maggio, giugno e luglio **versati nel periodo d'imposta 2020**, mentre, **nel caso di specie, il canone di locazione è stato versato anticipatamente nel mese di dicembre 2019.**

Ad avviso della società istante, nonostante il dato normativo non permetta di la fruizione del credito d'imposta qualora i canoni non siano versati nell'anno 2020, al caso di specie si rende applicabile l'interpretazione (estensiva) fornita dall'Amministrazione finanziaria con la [circolare 14/E/2020](#), secondo cui ***"nelle ipotesi in cui il canone relativo ai contratti qui in esame sia stato versato in via anticipata, sarà necessario individuare le rate relative ai mesi di fruizione del beneficio parametrando alla durata complessiva del contratto"***.

L'Agenzia delle Entrate, dopo aver illustrato nei lineamenti essenziali la disciplina ex [articolo 28 D.L. 34/2020](#), ha **ritenuto applicabile al caso di specie il chiarimento fornito con la circolare 14/E/2020** e di conseguenza la società istante, stanti tutti i requisiti necessari per la fruizione dell'agevolazione in commento, **può fruire del credito d'imposta quantificandolo attribuendo**

***pro rata temporis* il canone versato in via anticipata ai mesi di aprile, maggio e giugno 2020.**

## EDITORIALI

---

### ***Euroconference In Diretta: i temi della 15esima puntata***

di **Sergio Pellegrino**



Oggi alle **ore 9** nuovo appuntamento con ***Euroconference In Diretta***, con una novità che mi fa molto piacere: **Roberto Bianchi** entra a fare parte della nostra squadra e da questa settimana curerà la **sessione di approfondimento**.

Partiremo come consuetudine con la **sessione di aggiornamento**, nella quale analizzeremo innanzitutto la **copiosa prassi** prodotta dall'**Agenzia delle Entrate** nella settimana scorsa (abbiamo **3 risoluzioni**, **1 consulenza giuridica** e **22 risposte ad istanze di interpello**) ed evidenzieremo le 10 pronunce **della Corte di Cassazione** che abbiamo selezionato e valutato (non ci sono invece provvedimenti normativi da segnalare).

Il primo argomento che affronteremo è quello del **bonus facciate** e in particolare ci soffermeremo sulla delicata questione della necessità che le **pareti dell'edificio esterno siano visibili dalla strada o dal suolo pubblico** per poter beneficiare dell'agevolazione.

Molti sono i **dubbi operativi** e le casistiche che si possono presentare, tant'è che **ben tre risposte ad istanze di interpello** nella settimana hanno analizzato questa problematica.

La questione è stata affrontata anche dalla [circolare AdE 2/E/2020](#), nella quale è stato affermato che l'agevolazione *"riguarda gli interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio fatte salve quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico"*.

Alla luce di quanto afferma il documento di prassi, quindi, verrebbe da concludere che gli **interventi sulle facciate esterne dell'edificio** dovrebbero essere **sempre ammessi alla detrazione, anche se queste non sono tutte visibili dalla strada**, mentre la detrazione non spetta invece per gli interventi effettuati sulle **facciate interne**, pensiamo ad esempio ad un cortile interno, **a meno che non siano visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico**.

Le **risposte agli interpelli** ([n. 415 del 28 settembre](#), [418 del 29 settembre](#), [434 del 2 ottobre](#)), pur non brillando certo per chiarezza, sembrano andare però in una direzione diversa, proponendo un'**interpretazione decisamente più rigida**.

Altra **risposta interessante** sulla quale ci concentreremo è la [n. 425 del 1° ottobre](#), che si occupa della **cessione della detrazione ecobonus in presenza di più fornitori**.

La questione verte sulla **corretta interpretazione di quanto prevede il punto 3.3 del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Entrate del 18 aprile 2019**, che stabilisce che *"in presenza di diversi fornitori la detrazione cedibile è commisurata all'importo complessivo delle spese sostenute nel periodo di imposta nei confronti di ciascun fornitore"* e sul comprendere **se questo precluda quindi la cessione dell'intero credito ad un unico fornitore**.

Passeremo poi, con la [risposta n. 421 del 1° ottobre](#), ad un argomento completamente diverso, analizzando un'**operazione di scissione parziale non proporzionale** dal punto di vista della **possibile abusività**.

Infine, per quanto riguarda la **giurisprudenza**, farei puntati sull'**ordinanza della Cassazione 20955 del 1° ottobre**, che ha analizzato la problematica del **termine di prescrizione per il versamento di tributi, sanzioni ed interessi**.

Nella **sessione adempimenti e scadenze**, **Lucia Recchioni** si occuperà degli **ISA** e dei **controlli da fare prima dell'invio**: oggi ci sarà la prima parte del suo intervento, che poi completerà lunedì prossimo.

La **sessione di approfondimento**, come detto, vedrà protagonista **Roberto Bianchi**, che ci intratterrà sul tema degli **incentivi alla capitalizzazione delle PMI**.

Quindi, a seguire, il nuovo appuntamento dedicato alle **agevolazioni edilizie**, in collaborazione con il servizio **Focus Agevolazioni Edilizie** di **Euroconference Consulting**.

Affronteremo un tema spinoso, quello dell'**individuazione delle unità immobiliari indipendenti situate in edifici plurifamiliari**, nell'ottica degli intervenenti trainanti di efficientamento energetico premiati dal *superbonus*.

Nella **sessione** curata da **Gruppo Finservice**, la **dott.ssa Giovanna Lipani**, Responsabile Divisione *Privacy* di **Gruppo Finservice**, affronterà il tema **privacy** nell'ottica della **tutela dei dati personali sui siti web**.

Chiuderemo, come sempre, con la **sessione Q&A**, nella quale affronteremo alcuni dei quesiti proposti dai partecipanti in relazione ai temi affrontati (altri troveranno invece risposta in settimana **nell'area dedicata a Euroconference In Diretta** sulla **piattaforma Evolution** e sulla **Community su Facebook**).

---

## MODALITÀ DI FRUIZIONE DI *EUROCONFERENCE IN DIRETTA*

La fruizione di *Euroconference In Diretta* avviene attraverso la **piattaforma *Evolution*** con due possibili **modalità di accesso**:

1. attraverso l'**area clienti sul sito *Euroconference*** (transitando poi da qui su ***Evolution***);
2. direttamente dal portale di ***Evolution*** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le **stesse credenziali** utilizzate per l'accesso all'area clienti sul sito di *Euroconference* (**PARTITA IVA e PASSWORD COLLEGATA**).

**Importante avvertenza: è necessario entrare con la PARTITA IVA e la PASSWORD COLLEGATA (e non utilizzando il codice fiscale).**

A partire dal pomeriggio, chi non avesse potuto partecipare alla diretta ha la possibilità di visionare la puntata in **differita on demand**, sempre attraverso la **piattaforma *Evolution***.

## OPERAZIONI STRAORDINARIE

---

### ***La scissione asimmetrica non è abusiva***

di **Ennio Vial**



L'esame dei possibili utilizzi della **scissione societaria** porta anche all'analisi della c.d. **scissione asimmetrica**, nella quale, con il **consenso unanime dei soci**, è possibile **non assegnare ad alcuni di essi partecipazioni in una delle società beneficiarie**, bensì direttamente **partecipazioni della scissa**. Si tratta di un'operazione senza dubbio **lecita**, spesso utilizzata quale soluzione per dirimere eventuali **conflitti tra soci**.


Particolari casistiche della scissione asimmetrica sono rappresentate dalla presenza di società contenenti aziende e/o **compendi immobiliari**. Numerosi sono, poi, i casi affrontati dall'Agenzia delle entrate, in risposta ad istanze di interpello, in ordine alla **liceità di operazioni di scissione**.

Appare interessante commentare la risposta ad interpello (la [n. 421 del 1° ottobre 2020](#)) che ha avuto ad oggetto una **scissione asimmetrica di una società avente ad oggetto una attività immobiliare di gestione**.

Ad una prima analisi la questione appare banale e già affrontata dall'Agenzia in diverse occasioni. Scavando più in profondità, tuttavia, si notano tutta una serie di implicazioni derivanti da un contesto in cui le partecipazioni erano divise tra **nudi proprietari e usufruttuari**.

La seguente tabella ripropone la **situazione di partenza dell'operazione** e la **situazione di arrivo a seguito dell'implementazione della scissione**.





Se ci fermassimo ad osservare la parte superiore del grafico, con Tizio e Caio, potremmo dire che si tratta di una classica ipotesi di **scissione asimmetrica non proporzionale** che non presenta particolari peculiarità. L'Agenzia delle Entrate ha già più volte affrontato il caso della **scissione asimmetrica di società aventi per oggetto la gestione di immobili**.

Fin dal 2007, ancora ai tempi della elusione fiscale, l'Agenzia considerava la **scissione asimmetrica**, scissione in cui un socio prende una strada e l'altro ne imbocca un'altra che per certi versi potremo anche definire come “**scissione non proporzionale spinta**”, come un'**operazione non elusiva**, sempreché dentro le società (scindenda e beneficiaria) **vi fossero aziende**.

L'approccio dell'Ufficio secondo cui non è problematica né abusiva l'operazione in questione, anche nel caso in cui non ci sia *azienda* ma solamente **immobili locati e/o oggetto di compravendita**, è un po' più recente. Sul punto, infatti, **numerose sono le risposte ad interpello che risalgono ancora all'autunno 2018** (per citarne alcune ricordiamo la [n. 36/2018](#), [n. 40/2018](#)). L'approccio più **permissivo** dell'Ufficio nasce dal fatto che **oggi non si parla più di elusione ma di abuso**.

Tornando al caso oggetto del recente interpello, vi sono **due soci, Tizio e Caio, entrambi al 50% di una società immobiliare**. La scissione asimmetrica intende **dividere i due soci**, ma è una **scissione parziale in quanto l'attuale immobiliare resiste** e nasce una nuova società immobiliare. Così facendo, Caio risulterà **socio unico al 100% della vecchia immobiliare**, mentre **Tizio socio unico al 100% della società appena nata**.

Se ci limitassimo a questa fattispecie, l'operazione diventa quasi banale, ed il quesito non sarebbe stato nemmeno da proporre all'Agenzia, visto il “**semaforo verde**” dato già in diverse occasioni.

La particolarità che però qui abbiamo è che **Tizio e Caio non detengono le quote in piena proprietà, bensì in nuda proprietà**. Tizio e Caio si scindono e così facendo risultano **soci unici, ciascuno, per la propria immobiliare, ma con quote al 100% in nuda proprietà**.

Gli **usufruttuari**, invece, sono altri due soggetti, Mevio e Sempronio, **entrambi usufruttuari al 50% ciascuno**. L'aspetto interessante dell'operazione in questione è che **Mevio e Sempronio conservano il loro diritto di usufrutto** anche a seguito della scissione, ma ognuno con il 50% in

entrambe le società. Per questi due soggetti potremo dire che la scissione si presenta come **“proporzionale”**.

L'Agenzia conferma che l'operazione **non è abusiva né sotto il profilo delle indirette né sotto il profilo delle imposte di registro e delle ipocatastali**, che risultano dovute, ancorché in misura fissa, in quanto vi sono immobili.

La particolarità è rappresentata dal fatto che, a memoria di chi scrive, l'Agenzia affronta per la prima volta una scissione che vede la **separazione tra usufrutto e nuda proprietà**.

Non emerge, dalla lettera dell'interpello, se i due nudi proprietari **hanno o meno il diritto di voto in assemblea**. Il diritto, infatti, di solito spetta agli usufruttuari ma potrebbe essere attribuito (anche a seguito di modifica convenzionale) ai nudi proprietari.

Forse possiamo affermare che la mancata precisazione di tale aspetto porti a ritenere che lo stesso sia irrilevante ai fini della scissione. Se l'interpretazione è corretta, significa che **la scissione asimmetrica va bene anche per la nuda proprietà**, e ciò a prescindere dalla sussistenza di diritto di voto in capo alla nuda proprietà.

Altro aspetto interessante da valutare è il seguente. **Se i soci in nuda proprietà non detengono diritto di voto, che bontà c'è nell'operazione di scissione asimmetrica?** Quali voti potranno essere chiamati ad esprimere nelle rispettive società? Probabilmente nessuno; però, ad esempio, gli stessi sono magari **amministratori** delle società stesse, perché nominati dai due usufruttuari. Ognuno di loro, quindi, diventa **amministratore unico della propria società, nominato dai due usufruttuari**, e poi, in prospettiva, quando gli usufruttuari verranno a mancare, si perfezionerà definitivamente la scissione asimmetrica ed ognuno comanderà la propria società **anche in termini di proprietà**.

## RISCOSSIONE

### ***Evoluzione giurisprudenziale sulla nullità dell'iscrizione ipotecaria***

di Luigi Ferrajoli

Master di specializzazione

## GLI STRUMENTI DI PROTEZIONE DEL PATRIMONIO IN TEMPI DI CRISI ECONOMICA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'[articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973](#) dispone che: “*Se l'espropriazione non è iniziata **entro un anno** dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26 di un **avviso** che contiene l'**intimazione** ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni*”.

Tuttavia, dal momento che l'atto di **iscrizione ipotecaria** non viene considerato alla stregua di quello di espropriazione, ma piuttosto una **procedura autonoma e alternativa**, negli anni passati la Corte di Cassazione si è espressa circa la sussistenza o meno dell'obbligo di notificare preventivamente l'avviso di cui all'[articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973](#) con riferimento alla fattispecie di **iscrizione ipotecaria**.

In particolare, attraverso la **sentenza n. 10234/2012**, il giudice di legittimità aveva escluso l'obbligo di notifica di cui sopra ritenendo che, poiché l'[articolo 77, comma 2, D.P.R. 602/1973](#) – articolo rubricato “*Iscrizione ipotecaria*” – dispone l'obbligo in capo al concessionario di iscrivere ipoteca prima di procedere all'esecuzione, ciò significa che l'iscrizione ipotecaria non è un “**mezzo preordinato all'espropriazione forzata**”.

La stessa linea di pensiero fu poi condivisa qualche anno dopo dalla [Corte di Cassazione a SS.UU. nella sentenza n. 19667/2014](#), che, ancora una volta, ha escluso l'obbligo di notificare l'avviso di intimazione al pagamento ex [articolo 50, comma 2](#), sottolineando che l'iscrizione ipotecaria deve essere qualificata, alla luce della medesima sentenza, quale “**procedura alternativa all'esecuzione forzata vera e propria**”.

Alla luce di quanto appena detto, il giudice di legittimità, non considerando l'atto di iscrizione ipotecaria preordinato a quello di espropriazione ma, piuttosto, una **procedura autonoma e alternativa**, ha da sempre escluso il dovere di notificare al contribuente, prima di procedere ad iscrivere l'ipoteca, l'**avviso di intimazione al pagamento**.

Tuttavia, di recente, la stessa Corte di Cassazione ha cambiato il proprio orientamento,

statuendo, nell'**ordinanza n. 18964/2020**, che, qualora la **notifica della cartella di pagamento** risalga a **più di un anno prima**, allora l'**ipoteca** deve essere dichiarata **nulla se** l'iscrizione ipotecaria **non è preceduta da una comunicazione preventiva** al contribuente ([articolo 77, comma 2 bis, D.P.R. 602/1973](#)).

In particolare, con la predetta ordinanza la Suprema Corte, ha precisato che: *“la censura mossa dal ricorrente alla sentenza gravata può qualificarsi, in buona sostanza, quale denuncia della mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia d'iscrizione ipotecaria, il **rispetto del contraddittorio endoprocedimentale**, non assumendo rilievo la circostanza che il contribuente abbia invocato una norma in concreto non applicabile [...]”*.

Come già specificato nella [sentenza n. 12237/2019](#) dalla medesima Corte di Cassazione, in caso di esecuzione forzata il contraddittorio è garantito dall'[articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973](#), *“quando, invece, l'amministrazione finanziaria intenda iscrivere ipoteca sui beni del contribuente, il contraddittorio con quest'ultimo è imposto dall'**articolo 41** (diritto ad una buona amministrazione), **articolo 47** (diritto ad un ricorso effettivo) e **articolo 48** (diritto di difesa) della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea [...] comunemente detta “**Carta di Nizza**”*.

Dunque, **sebbene non risulti applicabile al caso di specie l'articolo 50, comma 2, D.P.R. 602/1973**, il quale si riferisce esclusivamente alla comunicazione preventiva in caso di **espropriazione forzata**, quale non è l'iscrizione ipotecaria, la Corte ha ravvisato la violazione del principio del contraddittorio e, di conseguenza, la lesione del diritto del contribuente di **partecipare al procedimento**, garantito – come ricordato dallo stesso giudice – anche a livello comunitario.

A tal proposito, è opportuno richiamare quanto disposto dall'[articolo 77, comma 2 bis, D.P.R. 602/1973](#), introdotto con il **D.L. 70/2011**, che prevede l'obbligo per l'agente della riscossione di *“notificare al proprietario dell'immobile una **comunicazione preventiva** contenente l'avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di **trenta giorni**, sarà iscritta ipoteca di cui al comma 1”*.

I trenta giorni previsti dalla disposizione di cui sopra, e assegnati al contribuente, sono necessari al fine permettere a quest'ultimo o di adempiere all'obbligazione tributaria o, qualora intendesse fornire proprie osservazioni, di **instaurare un contraddittorio**.

Di conseguenza, qualora vi sia una violazione del combinato disposto degli [articoli 50, comma 2, e 77, comma 2 bis del D.P.R. 602/1973](#) e, dunque, la mancata possibilità, per il contribuente, di partecipare al procedimento presentando proprie considerazioni, ciò comporterà la **nullità dell'iscrizione di ipoteca**.

## IMPOSTE INDIRETTE

### ***La procedura di controllo del bollo sulle e-fatture slitta al 2021***

di Gennaro Napolitano



La **procedura automatizzata di controllo** ed eventuale **integrazione dell'imposta di bollo** dovuta sulle **fatture elettroniche** transitate dal **Sistema di Interscambio (Sdi)** sarà operativa a partire dal **1° gennaio 2021**.

Si tratta di una delle disposizioni dettate dal c.d. **Decreto Rilancio** finalizzate a contenere gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Più precisamente, l'[articolo 143 del Decreto Rilancio](#) (D.L. 34/2020, convertito con **modificazioni dalla L. 77/2020**) ha disposto il **rinvio**, dal **1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021**, della **procedura di integrazione** da parte dell'**Agenzia delle entrate** dell'**imposta di bollo** dovuta sulle **fatture elettroniche** inviate tramite il **Sistema di Interscambio (Sdi)** che non recano l'**annotazione di assolvimento dell'imposta**.

Tale **procedura** è stata introdotta dall'[articolo 12-novies](#), comma 1, del precedente **D.L. 34/2019 (convertito con modificazioni dalla L. 58/2019)**. L'[articolo 143](#), quindi, interviene proprio sul ricordato **articolo 12-novies**, stabilendo che il quarto periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: *“Le disposizioni di cui al presente articolo, si applicano alle **fatture inviate dal 1° gennaio 2021** attraverso il **Sistema di interscambio** (...)”*.

Come si legge nella relazione illustrativa al Decreto Rilancio, *“la **proroga** è necessaria per evitare di introdurre una nuova procedura, che richiede aggiornamenti dei software gestionali e un confronto a distanza con le imprese sui dati elaborati dall'Agenzia delle entrate, in un periodo in cui gli operatori economici già sono chiamati a fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19”*.

Si ricorda che, in base a quanto previsto dall'[articolo 12-novies, D.L. 34/2019](#), l'**Agenzia delle entrate**, già in fase di **ricezione** delle **fatture elettroniche**, può **verificare** mediante **procedure automatizzate** la corretta **annotazione** dell'**assolvimento** dell'**imposta di bollo**, con riferimento alla natura e all'importo delle operazioni indicate nelle fatture stesse.

A tal proposito, si ricorda che, ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.M. 17.06.2014](#), infatti, “*le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l'assolvimento dell'imposta di bollo devono riportare specifica annotazione di assolvimento dell'imposta*”.

In particolare, l'**articolo 12-novies** in esame prevede che ai fini del **calcolo dell'imposta di bollo** dovuta ai sensi dell'[articolo 6, comma 2, D.M. 17.06.2014](#), in base ai **dati** indicati nelle **fatture elettroniche** inviate attraverso il **Sistema di interscambio**, l'Agenzia delle entrate **integra** le fatture che non recano l'**annotazione di assolvimento dell'imposta di bollo**, avvalendosi di **procedure automatizzate**. Peraltro, nelle ipotesi in cui **non sia possibile** effettuare tale **verifica** mediante **procedure automatizzate**, continua ad essere applicabile la **disciplina ordinaria** di **regolarizzazione** dell'**assolvimento** dell'imposta di bollo e di **recupero** del tributo, prevista dal **D.P.R. 642/1972** (recante il Testo Unico sull'imposta di bollo).

L'[articolo 17 D.L. 124/2019](#) (convertito con modificazioni dalla **L. 157/2019**), modificando l'**articolo 12-novies D.L. 34/2019**, ha introdotto una **specifica procedura di comunicazione** tra l'Agenzia delle entrate e i contribuenti finalizzata alla determinazione dell'importo dovuto nel caso di **ritardato, omesso o insufficiente versamento dell'imposta di bollo** sulle **fatture elettroniche**.

In tale ipotesi, l'**Agenzia delle entrate** comunica al **contribuente** con **modalità telematiche** l'**ammontare dell'imposta**, della **sanzione amministrativa** dovuta ai sensi dell'[articolo 13, comma 1, D.Lgs. 471/1997](#) per ritardati od omessi versamenti diretti, **ridotta ad un terzo**, nonché degli **interessi** dovuti fino all'ultimo giorno del mese antecedente a quello dell'elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente **non provvede** al **pagamento**, in tutto o in parte, delle **somme dovute** entro **trenta giorni** dal **ricevimento** della **comunicazione**, il competente ufficio dell'Agenzia delle entrate procede all'**iscrizione a ruolo a titolo definitivo**.

Peraltro, lo stesso [articolo 17 D.L. 124/2019](#) ha previsto che, per **semplificare** e **ridurre** gli **adempimenti** dei contribuenti, il **pagamento dell'imposta di bollo** può essere effettuato, **senza applicazione di interessi e sanzioni**:

- per il **primo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al secondo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell'anno sia **inferiore a 250 euro**;
- per il **primo e secondo trimestre**, nei termini previsti per il versamento dell'imposta relativa al terzo trimestre solare dell'anno di riferimento, qualora l'ammontare dell'imposta da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e secondo trimestre solare dell'anno sia **inferiore complessivamente a 250 euro**.

Come detto, in base alla formulazione previgente dell'**articolo 12-novies**, la **procedura automatizzata** di **controllo** ed eventuale **integrazione dell'imposta di bollo** dovuta sulle **fatture**

**elettroniche** transitate dal **Sistema di Interscambio** avrebbe dovuto trovare applicazione alle fatture inviate a dal 1° gennaio 2020.

Per effetto delle novità introdotte dall'[articolo 143](#) del **Decreto Rilancio**, le disposizioni contenute nell'[articolo 12-novies, D.L. n. 34/2019](#) si applicano alle **fatture inviate** dal **1° gennaio 2021** attraverso il Sistema di interscambio.



## REDDITO IMPRESA E IRAP

---

### ***Perdite su crediti: imputazione temporale della deduzione***

di **Alessandro Carlesimo**



Il presente intervento concentra l'attenzione sul tema relativo alla **corretta imputazione fiscale delle perdite su crediti**.

Le ultime modifiche normative al regime hanno reso **più agevole l'individuazione del periodo di imposta in cui sorge il diritto alla deduzione**.

Prima di entrare nel merito dell'argomento, è opportuno ripercorrere brevemente le **regole del Testo Unico**, così da focalizzare il trattamento fiscale delle suddette componenti reddituali ai fini delle imposte dirette.

Il riconoscimento della deduzione è subordinato alla **presenza di elementi certi e precisi** dai quali poter desumere la definitiva inesigibilità del titolo.

In altri termini, la perdita imputata in bilancio acquista **valenza fiscale se è comprovata da circostanze e da indizi accuratamente documentati** (Cassazione n. 20450/2011; Cassazione n. 11329/2011).

Come già chiarito dall'Amministrazione Finanziaria, **non è sufficiente il mero inadempimento del debitore affinché ricorrano gli elementi di certezza e precisione**, ma è necessario che la difficoltà di adempiere sia frutto di una "... **situazione oggettiva di insolvenza non temporanea del debitore**, riscontrabile qualora la situazione di illiquidità finanziaria ed incapienza patrimoniale del debitore sia tale da fare escludere la possibilità di un futuro soddisfacimento della posizione creditoria" ([circolare AdE 13/E/2013](#)).

Accanto alle condizioni generali di deducibilità, l'[articolo 101, comma 5, Tuir](#) individua altresì dei **casi in cui gli elementi certi e precisi si presumono esistenti ex lege**.

Trattasi delle seguenti ipotesi di deducibilità automatica:



- debitore assoggettato a una delle **procedure concorsuali previste dalla Legge Fallimentare**;
- credito di modesta entità e scaduto da almeno **sei mesi**;
- **credito prescritto**;
- credito **cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili adottati dall'impresa**.

Secondo la Giurisprudenza consolidata, **in linea generale, l'esercizio in cui la perdita assume rilevanza ai fini fiscali è quello in cui concretizzano gli elementi di certezza e precisione, o ancor meglio, in cui si acquista certezza che il credito non possa essere più soddisfatto** (Cassazione, n. 16330/2005; Cassazione, n. 775/2019; Cassazione, n. 6080/2019; Cassazione, n. 16167/2020).

**L'applicazione pratica di questo principio non è sempre agevole**, anche tenuto conto della discrezionalità che caratterizza le vicende valutative del credito.

Per tale ragione il Legislatore ha integrato l'[articolo 101 Tuir](#), nell'intento di **assicurare il coordinamento tra la suddetta norma e le disposizioni generali in tema di determinazione del reddito di impresa**, contenute all'[articolo 109 Tuir](#).

Al riguardo, è stata espressamente disciplinata la competenza fiscale delle **perdite su crediti di modesta entità scaduti da sei mesi e di quelle scaturenti dall'assoggettamento del debitore a una delle procedure concorsuali**.

L'[articolo 13, comma 1, lett. d\), D.Lgs. 147/2015](#), ha infatti aggiunto il **comma 5-bis**, nel quale si prevede che, in questi casi, **la deduzione possa aver luogo nel periodo di imputazione in bilancio, anche quando la contabilizzazione dell'onere avvenga in un periodo di imposta successivo a quello in cui sussistono gli elementi certi e precisi**.

In base a questa impostazione, **il momento in cui si manifestano gli elementi di certezza e precisione** – apertura della procedura concorsuale ovvero primo giorno in cui risulta decorso il periodo di sei mesi dalla data di scadenza del credito – viene a rappresentare il **"dies a quo" a partire dal quale è ammessa la deduzione della perdita** ([circolare 14/E/2014](#)).

La norma, nel riaffermare il principio di previa imputazione al conto economico, esclude che la deduzione della perdita possa avvenire anteriormente alla relativa rilevazione contabile, **allineando su questa falsa riga la competenza civilistica e quella fiscale**.

Solleva invece ancora qualche problematica interpretativa **la competenza temporale della perdita relativa a crediti caduti in prescrizione**.

Nel silenzio della legge, si ritiene che l'intervenuta prescrizione non possa, come nei casi appena menzionati, costituire il *dies a quo* per la deduzione, bensì **un momento che fissa la sua esatta competenza temporale, fermo restando la necessità di rispettare l'obbligo di preventiva**

### **imputazione a conto economico.**

Conseguentemente, l'impresa che non abbia dedotto la perdita nell'esercizio in cui si è compiuta la prescrizione, difficilmente può ritenersi legittimata a farlo successivamente (Cfr. **circolare Assonime n. 18/2014**).

Secondo questa rigida interpretazione, **non sarebbe ammesso il differimento della deduzione ad un periodo di imposta successivo alla cessazione del credito per intervenuta prescrizione**, eventualità che si verificherebbe, ad esempio, in caso di **tardiva falcidia del credito iscritto**.

Da un'altra prospettiva, tale assetto potrebbe tuttavia non determinare la definitiva perdita del beneficio fiscale.

Laddove infatti il contribuente ricorra alla **procedura contabile di correzione degli errori**, cancellando il credito nel bilancio relativo ad un esercizio successivo rispetto a quello di estinzione per prescrizione, sarebbe ancora possibile **emendare la dichiarazione del periodo fiscale in cui doveva essere registrata la perdita**, presentando la **dichiarazione integrativa** (entro i termini concessi) e dando così **rilevanza al componente di reddito**, anche allorquando questo venga rilevato nei bilanci successivi tra le poste di patrimonio netto in ossequio al Oic 29 (cfr. [risoluzione AdE 12/E/2018](#)).

Sul fronte delle **perdite cd. realizzative**, ovvero quelle derivanti da **atti unilaterali o contrattuali che determinano il realizzo o l'estinzione del credito**, quali **la cessione pro soluto, la transazione o la rinuncia**, è possibile affermare un sostanziale **allineamento tra periodo di competenza contabile e fiscale**: tali perdite dipendono da eventi estintivi del titolo che, in base al principio Oic 15, portano alla cancellazione del credito dal bilancio, operazione che, appunto, integra un'ipotesi di **deducibilità automatica**.